EMENDAMENTO

Articolo 47

Schlein, Conte, Bonetti, Bonelli, Fratoianni, Magi, Braga, Silvestri, Zanella, Richetti, Della Vedova, Furfaro, Quartini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 6.802 milioni di euro per l'anno 2025, di 10.578 milioni di euro per l'anno 2026, di 11.280 milioni di euro per l'anno 2027, di 12.163 milioni di euro per l'anno 2028, di 13.225 milioni di euro per l'anno 2029, di 14.398 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, anche per le finalità di cui agli articoli 18, 19, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.”

Conseguentemente, dopo l’articolo 47 aggiungere i seguenti:

“Art. 47 bis

(Misure a favore del personale sanitario)

1. L’articolo 5 del decreto legge 7 giugno 2024, n. 73 così come convertito dalla legge 107 del 29 luglio 2024 è soppresso.

2. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, una quota pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti  e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, è destinata alle Regioni che sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicono, entro il 31 marzo 2025, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del  comparto  della  dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie.

3. Al fine di far fronte alle nuove assunzioni di cui al comma 2, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, previsti dall’articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni sono soppressi.

Art. 47 ter

(Risorse in materia di prevenzione)

1. Al fine di rilanciare adeguate politiche di prevenzione, con particolare riferimento alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alla povertà e all’esclusione sociale come determinanti di salute, alla promozione del benessere psicologico, all’integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari nella dimensione comunitaria e al fine di mettere in atto nuove strategie per migliorare l’adesione dei cittadini agli screening organizzati, anche in sinergia con le società scientifiche e le associazioni dei cittadini, nonché al fine di promuovere nuove e capillari campagne di vaccinazione, in particolare per quanto riguarda la tutela della salute dei neonati, delle persone anziane e delle persone fragili, una quota parte pari a 1.000 milione di euro a decorrere dal 2025 delle risorse di cui all’articolo 1 sono destinate a misure di prevenzione e vaccinazione.

2. Con decreto del Ministro della salute d’intesa con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono ripartite le risorse di cui al comma 1 anche tenendo conto del criterio di deprivazione sociale.”

Conseguentemente, all’articolo 62 comma 1 sostituire le parole “5,5 milioni di euro” con le seguenti “100 milioni di euro”;

Conseguentemente, all’articolo 63 comma 2 le parole “di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “300 milioni a decorrere dal 2025”.

Conseguentemente, dopo l’articolo 119 inserire il seguente:

“Articolo 119-bis.

(Sussidi ambientalmente dannosi)

1. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.”.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ssn (A) | **Incremento risorse al SSN da SAD** | SSN COME RIFINANZIATO dall’emendamento |
| 2025 | 1.302 | **5.500** | 6.802 |
| 2026 | 5.078 | **5.500** | 10.578 |
| 2027 | 5.780 | **5.500** | 11.280 |
| 2028 | 6.663 | **5.500** | 12.163 |
| 2029 | 7.725 | **5.500** | 13.225 |
| dal 2030 | 8.898 | **5.500** | 14.398 |